



Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) (test COVID-19 in caso di rinvio coatto)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del ...,

decreta:

I

La legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005¹ viene modificata come segue:

Art. 72 Test COVID-19 in caso di rinvio coatto

¹ Al fine di garantire l'esecuzione dell'allontanamento (art. 64), dell'espulsione (art. 68) o dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP² oppure dell'articolo 49a o 49a^{bis} CPM³, gli stranieri sono tenuti a sottoporsi a un test COVID-19 se questo è richiesto dalle condizioni d'entrata dello Stato d'origine o di provenienza o dello Stato Dublino competente oppure dalle prescrizioni dell'impresa di trasporto aereo che effettua il trasporto.

² In caso di mancato adempimento dell'obbligo di cui al capoverso 1, le autorità competenti in materia di esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione possono sottoporre la persona interessata a un test COVID-19 contro la sua volontà, se non è possibile garantire l'esecuzione con altri mezzi più lievi. Durante l'esecuzione del test COVID-19 non può essere esercitata alcuna coercizione che potrebbe mettere in pericolo la salute della persona interessata.

³ I test COVID-19 sono eseguiti da personale specificatamente formato a tale scopo. Se esso ritiene che l'esecuzione del test potrebbe mettere in pericolo la salute della persona interessata, non eseguirà il test.

¹ RS 142.20

² RS 311.0

³ RS 321.0

II

¹ La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 della Costituzione federale [Cost.]⁴). Sottostà al referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).

² Entra in vigore il giorno della sua adozione e resta in vigore fino al 31 dicembre 2022.